



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE MINIERE

Il Dirigente Responsabile: PALDINO LUIGI

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 5756 - Data adozione: 30/11/2015

Oggetto: Concessioni di coltivazione di risorse geotermiche "Canneto", "Chiusdino", "Larderello", "Lustignano", "Rio Secco" e "Travale" - Autorizzazione alla reiniezione nell'Area Geotermica Tradizionale - Art. 64 D.P.R. 395/91 e art. 14 D.P.R. 485/94.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera a Dlgs 33/2013

Data certificazione: 01/12/2015

Numero interno di proposta: 2015AD007323

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 29/07/1927, n. 1443 contenente norme di carattere legislativo sulla disciplina della ricerca e coltivazione delle miniere;

Visto il D.Lgs 11/02/2010 n. 22 sul riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il D.P.R. 27/5/1991, n. 395 - Approvazione del regolamento di attuazione della legge n. 896/1996;

Visto il D.P.R. 18/4/1994, n. 485 – Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;

Vista la legge 09/01/1991 n. 9 sul piano energetico nazionale;

Visto il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle norme di polizia delle miniere e delle cave;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Visto il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 sulle norme in materia ambientale;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni”;

Visti i DD.M. 21/10/1994 – 30/12/1994 – 07/03/1994 – 07/03/1994 – 30/12/1994 – 29/01/1999, di conferimento all'Enel S.p.A. (ora Enel Green Power S.p.A.) delle rispettive concessioni di coltivazione di risorse geotermiche denominate "Canneto", “Rio Secco”, “Larderello”, “Lustignano”, “Travale” e “Chiusdino” ricadenti nelle Province di Pisa, Siena e Grosseto;

Vista l'istanza n. AB_1101/15 in data 10/11/2015 e relativi allegati con la quale la Società Enel Green Power S.p.A. ha chiesto al Settore Miniere, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 395 del 27/05/1991 e del D.Lgs 22/2010, una nuova autorizzazione alla reiniezione di reflui geotermici provenienti dagli impianti produttivi nell'ambito delle concessioni suddette;

Esaminate le motivazioni addotte in istanza, riconducibili alla evoluzione subita dagli impianti negli ultimi tempi che ha comportato tra l'altro una interconnessione tra le reti di reiniezione e l'adozione di nuove metodologie di controllo;

Considerato che la ricarica del serbatoio geotermico da acque di reiniezione è confermata dai dati storici rilevati e contribuisce alla rinnovabilità della risorsa e alla sostenibilità dell'utilizzo della stessa;

Visti gli esiti delle ricognizioni tecniche effettuate da questo Ufficio nei luoghi interessati, dai quali è emerso che i pozzi destinati alla reiniezione sono in buono stato di manutenzione ed idonei allo scopo e che le acque meteoriche, raccolte nei piazzali delle centrali e dei pozzi compresi quelli dove avviene il lavaggio del vapore, sono ben confinate per essere convogliate nella rete di reiniezione dei reflui geotermici;

Preso atto che nell'ambito delle centrali e presso i pozzi di reiniezione sono stati predisposti i punti di prelievo per poter effettuare i necessari controlli;

DECRETA

di autorizzare la Soc. Enel Green Power S.p.A., ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 395/91, nonché dell'art. 14 – comma 4 – del D.P.R. n. 485/94, alla reiniezione dei reflui provenienti dalla coltivazione delle risorse geotermiche delle concessioni "Canneto", “Rio Secco”, “Larderello”, “Lustignano”, “Travale” e “Chiusdino”, nonché le acque di prima pioggia, provenienti dalle centrali geotermoelettriche e dai piazzali di perforazione presenti nell'ambito di dette concessioni, nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, relativamente ai soli impianti indicati nel documento “Elenco degli impianti interessati

al ciclo della reiniezione e schema di principio delle reti”, allegato all’istanza, alle seguenti condizioni:

- le operazioni di reiniezione dovranno essere eseguite in conformità con tutte le norme vigenti in materia ed in particolare con quelle di coltivazione di risorse geotermiche, di sicurezza ed igiene del lavoro e di salvaguardia ambientale;
- dovranno essere annualmente trasmesse al Settore Miniere le relazioni sugli esiti dei controlli degli impianti di reiniezione effettuati in conformità al documento “Controllo sistematico della reiniezione”, allegato all’istanza;
- le caratteristiche di composizione chimico-fisica dei fluidi reiniettati, sia qualitativa che quantitativa (tipologia e concentrazione delle sostanze comunque presenti nei fluidi medesimi), dovranno essere simili a quelle dei fluidi geotermici delle formazioni di provenienza; in particolare non potrà essere effettuata l’immissione nei pozzi di reiniezione di sostanze estranee al ciclo minerario previsto e autorizzato per i fluidi geotermici;
- dovrà essere reso sempre tecnicamente realizzabile per il Settore Miniere il prelievo dei campioni rappresentativi di tutti i fluidi avviati alla reiniezione per l’esecuzione delle analisi chimicofisiche di controllo;
- copia delle analisi chimico-fisiche eseguite in conformità ai programmi di controllo dovrà essere inviata annualmente oltre a questo Ufficio anche al Dipartimento A.R.P.A.T. competente per territorio;
- dovrà essere trasmessa apposita Denuncia di Esercizio, redatta nei modi e nei termini prescritti dall’art. 20 del D.Lgs 624/96, in cui sarà nominato un Direttore dei Lavori sotto la cui responsabilità saranno svolte le operazioni di reiniezione; all’atto della nomina sarà consegnata al Direttore dei Lavori copia della presente autorizzazione;
- il Direttore dei Lavori dovrà altresì dare comunicazione al Settore Miniere di tutte le questioni di sicurezza dei lavori di sua competenza, coordinando la propria attività con quella degli eventuali altri Direttori dei Lavori operanti nell’ambito dello stesso titolo minerario;
- per le attività di reiniezione nelle concessioni in questione dovrà essere approntato Documento di Sicurezza e Salute, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 624/96, ove le stesse non siano già contemplate nei Documenti esistenti, e dovrà essere attestato annualmente il buon mantenimento degli impianti, come previsto dallo stesso art. 6 – comma 2;
- ogni modifica od integrazione degli impianti indicati nell’elenco allegato all’istanza, a seguito di tests preliminari di reiniezione, che in ogni caso dovranno essere comunicati a questo Ufficio, dovrà essere oggetto di specifica richiesta preventiva di variazione alla presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà partecipato a cura del Settore Miniere al Dipartimento ARPAT competente per territorio.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE